

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: L. 157/92 art. 19 - Azioni per la prevenzione dei danni alle colture agrarie provocati dalla specie Sturno (*Sturnus vulgaris*) nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino per l'anno 2022

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Politiche faunistico venatorie e ittiche – SDA PU dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Politiche faunistico venatorie e ittiche – SDA PU e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione agricoltura e sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di approvare le modalità di prevenzione dei danni alle colture agrarie provocati dalla specie Sturno (*Sturnus vulgaris*) nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino per l'anno 2022, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, con esclusione delle aree della rete "Natura 2000";
2. di autorizzare i seguenti soggetti a coadiuvare la Polizia Provinciale negli interventi di controllo nel medesimo territorio:
 - i proprietari o conduttori di fondi, ove si svolge l'intervento, in possesso di licenza di caccia;
 - gli operatori faunistici abilitati in base a quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 7/95;
 - le guardie venatorie volontarie;
 - i carabinieri forestali;
 - i vigili comunali in possesso di licenza di caccia;
3. di trasmettere il presente atto alla Polizia provinciale di Pesaro e Urbino, che dovrà:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- realizzare un "Database" contenente i capi abbattuti da ciascun operatore, la località e la tipologia di coltura per cui è stato necessario ricorrere agli abbattimenti;
 - aggiornare quotidianamente il suddetto "Database" con i dati che dovranno essere comunicati da ciascun operatore autorizzato al controllo della specie a mezzo sms;
 - comunicare alla competente struttura regionale i dati giornalieri degli abbattimenti, al fine di evitare il superamento del numero massimo di capi abbattibili;
 - provvedere, inoltre, a sensibilizzare gli operatori abilitati al prelievo ad utilizzare munizioni atossiche non contenenti piombo;
4. di autorizzare il dirigente del Settore competente, valutati i prelievi effettuati e tenuto conto dei prelievi giornalieri, qualora si stimi che possa essere stata raggiunta la soglia massima consentita di capi prelevabili prima del 15/12/2022, a sospendere l'attività di controllo di cui all'oggetto del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici
- Legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
- Legge regionale 05 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni.
- Legge 02 dicembre 2005 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".
- DGR n.1471 del 27 ottobre 2008 e DGR n.1 036 del 22 giugno 2009 del 23 febbraio 2009 con cui sono state dettate misure di conservazione per la gestione della Zone di protezione speciale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e D.P.R 357/197 e ss.mm. e ii.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni."
- Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.
- D.A. n. 108/2020 - Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

Motivazione

L'art. 19, comma 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" stabilisce che: " Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.

L'art. 25 della Legge regionale 05 gennaio 1995, n. 7 e successive modifiche, stabilisce al Comma 2: "la Regione, ai fini della migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela sanitaria, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche nelle zone in cui è vietata la caccia.

Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica verifichi l'inefficacia degli altri metodi, mediante piani di abbattimento".

Il settore Politiche faunistico venatorie ed ittiche e SDA di PU con nota prot. n. 738675 del 13/06/2022 ha trasmesso all'ISPRA, per il relativo parere, l'Allegato tecnico, depositato agli atti, al provvedimento di deroga ai sensi della Legge 157/92, art. 19, comma 2, della L.R. n. 7/95, art. 25, commi 2-3 e della Direttiva 147/2009/CEE, art. 9, comma 1 lett. a).

Dal sopradetto allegato tecnico emerge che nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino, nel corso dell'anno 2021, sono stati liquidati agli agricoltori rimborsi per danni alle colture agricole, derivanti da specie storno, per € 6.431,10 suddivisi nella seguente maniera: € 6.119,10 nel territorio dell'Ambito territoriale di caccia PS2; € 312,00 nel territorio dell'ambito territoriale di caccia PS1.

L'attività di prevenzione effettuata nel corso del 2021 ha sicuramente contribuito a ridurre l'importo complessivo dei danni da specie storno.

Anche l'attività di controllo autorizzata nell'estate 2021 ha ridotto l'impatto causato dagli storni alle produzioni agricole, non andando ad influire sulla tutela delle popolazioni locali in quanto sono stati abbattuti n. 389 capi, a fronte di un contingente autorizzato dal ISPRA di 1.000 individui.

Le coltivazioni da frutto danneggiate nel 2021 ricadevano nei seguenti comuni: Pesaro, Fratterosa, Cartoceto, Fano, Mombaroccio, San Costanzo, Mondolfo, Terre Roveresche, Monteporzio, Colli Al Metauro, Gradara, Pergola, Serra Sant'Abbondio, Fossombrone.

Pertanto nella relazione tecnica trasmessa all'ISPRA è stato richiesto di poter esercitare il controllo di Storno, nel quantitativo massimo di n. 1.000 capi, nei territori dei comuni predetti, esclusivamente in presenza di frutteti, vigneti e uliveti con frutti pendenti.

L'ISPRA, con nota ns prot. N. 944751 del 21/07//2022 ha espresso parere favorevole tenuto conto " ... della mancanza di soluzioni alternative sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati dallo Storno, in quanto l'utilizzo dei metodi di dissuasione non cruenta si è dimostrato solo parzialmente risolutivo e con effetti concentrati nel breve periodo ... " e ha indicato le seguenti prescrizioni:

- il numero di capi annualmente abbattibili in tutto il territorio di competenza, come previsto dall'allegato tecnico trasmesso, non dovrà superare le 1.000 unità. Eventuali variazioni del suddetto numero potranno essere valutate dall'ISPRA a "fronte di specifiche richieste di parere che ne esplicitino le motivazioni ed esigenze;
- al fine di assicurare che non verrà superato il numero di capi abbattibili si rende necessaria l'adozione di un sistema centralizzato atto a conteggiare, in maniera tempestiva, gli abbattimenti effettuati all'interno del territorio della Provincia di Pesaro e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Urbino ed efficace al fine di interrompere tempestivamente gli abbattimenti qualora venga raggiunta la soglia massima consentita.

ISPRA sollecita l'utilizzo di un sistema di monitoraggio informatico degli abbattimenti in tempo reale, che sarà pregiudiziale al rilascio dell'autorizzazione per i prossimi anni. La Regione Marche utilizzerà dalla prossima stagione venatoria l'impiego di apposita App in via sperimentale per il monitoraggio del prelievo in deroga dello storno.

Tuttavia per l'attività di controllo localizzata solo nei comuni della Provincia di Pesaro e Urbino non si è ancora in grado di adottare tale sistema, ma si ritiene che possa essere utilizzato un metodo tale da garantire il controllo dei capi abbattuti al fine di scongiurare il superamento del tetto massimo previsto, anche alla luce dei ridotti contingenti prelevati negli anni passati.

Il controllo dei capi abbattuti potrà avvenire attraverso le seguenti modalità:

- gli operatori autorizzati ad esercitare il controllo dello Storno dovranno registrare ogni intervento su apposita scheda fornita dalla Polizia Provinciale, riportando anche il numero degli animali abbattuti;
- ciascun operatore potrà abbattere fino ad un massimo di n° 20 (venti) storni al giorno;
- al termine di ogni giornata l'operatore dovrà comunicare via sms al numero telefonico indicato dalla Polizia Provinciale il quantitativo degli storni abbattuti;
- la Polizia Provinciale, trasmetterà via mail al Settore Politiche Faunistico Venatorie ed Ittiche – SDA PU, il consuntivo dei prelievi di storno effettuati nella giornata precedente;
- la Polizia Provinciale dovrà registrare, su apposito database, i risultati degli abbattimenti giornalieri annotando: date e luoghi in cui sono stati effettuati gli interventi di controllo e il numero dei capi abbattuti;
- al termine del periodo di attività di controllo, la Polizia Provinciale dovrà trasmettere, al Settore Politiche Faunistico Venatorie ed Ittiche – SDA PU, il data base completo delle informazioni archiviate.

Il dirigente del Settore Politiche Faunistico Venatorie ed Ittiche – SDA PU, valutati i prelievi effettuati e tenuto conto dei prelievi giornalieri, qualora si stimi che possa essere raggiunta la soglia massima consentita di capi prelevabili prima del 15/12/2022, provvederà a sospendere l'attività di controllo, di cui all'oggetto del presente provvedimento, dandone comunicazione alla Polizia Provinciale e quindi agli operatori autorizzati.

Entro 15 giorni dal termine del periodo di controllo, gli operatori autorizzati dovranno consegnare le schede riepilogative di attività alla Polizia Provinciale che dovrà provvedere a trasmetterle al Settore Politiche Faunistico Venatorie ed Ittiche – SDA PU.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Polizia Provinciale potrà farsi coadiuvare negli interventi di controllo dello Storno dagli operatori che sono autorizzati con il presente atto, e individuati nei seguenti soggetti residenti nella provincia di Pesaro e Urbino: proprietari o conduttori di fondi ove si svolge l'intervento e in possesso di licenza di caccia; dagli Operatori Faunistici abilitati in base a quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 7/95; dalle Guardie Venatorie Volontarie; dai Carabinieri Forestali e dai Vigili comunali in possesso di licenza di caccia.

Gli operatori addetti al controllo vengono reclutati dalla Polizia Provinciale fornendo loro la scheda di registrazione giornaliera degli abbattimenti personalizzata con i dati dell'operatore e firmata dal referente della Polizia Provinciale.

Come riportato nel succitato parere dell'ISPRA, nell'esercizio dell'attività di controllo:

- non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura;
- gli interventi dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza di frutti pendenti e fino alla raccolta degli stessi ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture oggetto di danno.

Inoltre considerata l'indicazione dell'ISPRA di non utilizzare munizioni con pallini in piombo, ma ritenendo ancora non praticabile nell'immediato tale soluzione per problemi legati sia alle armi in uso dei cacciatori, sia alla ridotta disponibilità di munizioni sul mercato, verrà data indicazione di privilegiare l'impegno di munizioni con leghe atossiche, oltre a promuovere una sensibilizzazione nei confronti degli operatori addetti al controllo per adottare nel breve termine tali munizioni.

Al termine delle attività relative al piano, dovrà essere inviata all'ISPRA una rendicontazione delle attività svolte, comprendente il numero di capi abbattuti nel 2022, suddivisi per periodo di abbattimenti e tipologia di cultura (es: vite, olivo), per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti.

In tal modo l'ISPRA sarà in condizione di fornire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare la rendicontazione consuntiva sulle deroghe che ogni anno deve essere inviata ai competenti organismi europei;

Esito dell'istruttoria

Per i motivi sopra esposti si ritiene di sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale la presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Massimo Pensalfini

Documento informatico firmato digitalmente

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE E
ITTICHE – SDA PU**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche – SDA PU ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

**PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sostituto
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Allegato tecnico al provvedimento di prevenzione danni alle colture agrarie provocati dalla specie Storno (*Sturnus Vulgaris*) ai sensi della Legge regionale Marche n. 7/95 art. 25 successive modifiche.

